

2) ente
COMUNE DI
POGLIANO MILANESE
CODICE ENTE 11064

CODICE ENTE 11064

3) sigla

4) numero

5) data

G.C. 106 03-12-2019

6) oggetto

delle tariffe per la copertura dei costi dell'accesso civico **Disciplina** generalizzato.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno Duemiladiciannove addì Tre del mese di Dicembre alle ore 09:30,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
LAVANGA CARMINE	SINDACO	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
MAGISTRELLI GABRIELE	ASSESSORE	SI
CAMPARI LAURA	ASSESSORE	SI
ANTONINI SARA	ASSESSORE ESTERNO	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Dr. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Lavanga Carmine nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Disciplina delle tariffe per la copertura dei costi dell'accesso civico generalizzato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.);
- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che attribuisce all'organo consigliare la competenza in materia di "disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- infine, l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PREMESSO CHE:

- l'accesso civico si distingue in "ordinario" e "generalizzato"; il primo permette di accedere a documenti da pubblicare in "Amministrazione trasparente", qualora questi non siano stati inseriti nelle relative pagine web del sito dell'ente (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013); l'accesso "generalizzato", invece, consente a chiunque, senza motivazione, di accedere a dati "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" (art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
- il comma 4, dell'art. 5, del "decreto trasparenza" prevede, espressamente, che in esecuzione delle domande di accesso generalizzato, "il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo [sia] gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali";
- l'art. 3, comma 1, dello stesso D.Lgs. 33/2013 stabilisce i principi di "Pubblicità e diritto alla conoscibilità" per i quali "tutti i documenti, le informazione i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli [...]";

PREMESSO CHE:

- il Ministero per la pubblica amministrazione, con la Circolare n. 1/2019, ha inteso fornire chiarimenti operativi in merito "all'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato";
- il paragrafo 4 della Circolare ministeriale interviene sul "regime dei costi" dell'accesso generalizzato, a fronte di una domanda di accesso generalizzato possono essere addebitati solo, e soltanto, i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, escludendo qualsiasi altro onere a carico del cittadino; il valore rimborsabile corrisponde al costo "effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione";
- nel costo di riproduzione, del quale è possibile chiedere il rimborso, rientrano le seguenti voci:
- il costo delle fotocopie su carta;
- il costo per la riproduzione su supporti materiali (CD-rom, chiavette USB, ecc);

- il costo per la scansione di documenti cartacei, in quanto attività assimilabile alla fotoriproduzione;
- il costo di spedizione cartacea dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell'invio tramite posta elettronica o posta certificata, sempre che ciò non determini un onere eccessivo per la pubblica amministrazione;

RITENUTO pertanto, conformemente ai contenuti della Circolare n. 1/2019, di approvare la seguente disciplina delle tariffe per consentire all'ente la copertura dei costi imputabili all'esercizio dell'accesso civico generalizzato:

TARIFFE DELL'ACCESSO CIVICO:

- Per ogni copia cartacea in formato A4, rilasciata dall'ufficio in esecuzione di una domanda di accesso civico, sono dovuti 25 centesimi di euro, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso; per ogni copia cartacea in formato A3 sono dovuti 50 centesimi di euro, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso. Formati superiori ad A3 non sono rilasciati in cartaceo ma solo in digitale.
- In caso di riproduzione su supporto materiale di memoria (DVD, chiavette USB,ecc.), di proprietà del richiedente, sono dovuti 25 centesimi per ogni file copiato, indipendentemente dalla dimensione dello stesso, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso.
- Qualora, per la riproduzione su supporto materiale di memoria o per la trasmissione via PEC o email, sia necessario scansionare documenti cartacei, si applicano le tariffe del punto 1.
- I costi della spedizione cartacea, con raccomandata AR, sono a carico del richiedente. L'invio tramite PEC (o via email) è gratuito.
- Nel caso di richiesta di documenti in bollo o copie autentiche, al pagamento dell'imposta provvede il richiedente producendo all'ufficio tutte le marche necessarie.

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dalla Responsabile dell'Area Affari Generali e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5 votanti 5 favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare la disciplina delle tariffe dell'accesso civico, come di seguito riportate:

TARIFFE DELL'ACCESSO CIVICO

- Per ogni copia cartacea in formato A4, rilasciata dall'ufficio in esecuzione di una domanda di accesso civico, sono dovuti 25 centesimi di euro, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso; per ogni copia cartacea in formato A3 sono dovuti 50 centesimi di euro, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso. Formati superiori ad A3 non sono rilasciati in cartaceo ma solo in digitale.
- In caso di riproduzione su supporto materiale di memoria (DVD, chiavette USB,ecc.), di proprietà del richiedente, sono dovuti 25 centesimi per ogni file copiato, indipendentemente dalla dimensione dello stesso, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso.

- Qualora, per la riproduzione su supporto materiale di memoria o per la trasmissione via PEC o email, sia necessario scansionare documenti cartacei, si applicano le tariffe del punto 1.
- I costi della spedizione cartacea, con raccomandata AR, sono a carico del richiedente. L'invio tramite PEC (o via email) è gratuito.
- Nel caso di richiesta di documenti in bollo o copie autentiche, al pagamento dell'imposta provvede il richiedente producendo all'ufficio tutte le marche necessarie;
- 3) di allegare il presente atto al Bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 172, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5 votanti 5 favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
Lavanga Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Panariello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.